



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MARGHERA

Piazza Mercato, 49 - 30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041-920304/926645 Fax 041-930260
e-mail: info@ascommarghera.com
C.F.: 94013910271

A
S
C
O
M

M
A
R
G
H
E
R
A

R
I
C
O
R
D
A

Marghera, 19/01/2011

“NUOVI” ELENCHI CLIENTI / FORNITORI

Con un recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative, i termini e la decorrenza dell’obbligo di comunicazione, in via telematica, delle operazioni effettuate/ricevute da parte dei soggetti IVA di importo non inferiore a € 3.000,00.

In particolare, la comunicazione va effettuata, con cadenza annuale, per tutte le cessioni/prestazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino/ricevuta fiscale/fattura e va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Limitatamente al 2010 il predetto limite è elevato a € 25.000,00 e la comunicazione va effettuata, entro il 31.10.2011, esclusivamente con riguardo alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

NUOVO REDDITOMETRO

Modalità alternative per la ricostruzione sintetica del reddito, a seconda delle risultanze istruttorie – e quindi delle convenienze – dell’ufficio: o si procederà col **sintetico “puro”**, fondato sulle spese, oppure mediante la **ricostruzione “redditometrica”**, fondata sui nuovi elementi indice di capacità contributiva.

In sintesi, le regole per l’applicazione del redditometro sono:

- salvo prova contraria, tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta si presume finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo;
- la possibilità di una ricostruzione induttiva, fondata su elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’Economia con periodicità biennale;
- la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
- prima di emettere avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate è obbligata ad invitare il contribuente che potrà fornire tutte le giustificazioni a sua difesa con l’attivazione del contraddittorio preventivo.

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRA-UE

La c.d. Manovra correttiva (art. 17 del D.L. n. 78/2010), al fine di contrastare le frodi Iva Internazionali, ha stabilito l’obbligo da parte dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate che comporta l’iscrizione nell’archivio dei soggetti autorizzati, c.d. VIES.

La disciplina in esame prevede due differenti procedure per ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni IntraUe, a seconda che i soggetti siano già in attività e quindi già titolari di partita IVA o aprano la partita IVA.

-i soggetti che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA esprimono la volontà nella dichiarazione di inizio attività

-i soggetti già in possesso di Partita IVA sono di diritto iscritti nell'archivio VIES, l'Agenzia delle Entrate procederà poi al controllo di tali soggetti al fine di determinarne l'esclusione o meno dall'elenco stesso.

I titolari di partita IVA alla data odierna che in futuro intendano acquistare o vendere beni o servizi in Paesi UE, dovranno preventivamente verificare di essere ancora iscritti al VIES o provvedere all'iscrizione.

Per maggiori informazioni si invitano i soci che fruiscono del nostro servizio contabilità a contattare i ns. uffici.

CON L'OCCASIONE VI RICORDIAMO CHE GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACQUISTI E VENDITE INTRACOMUNITARIE PREVEDONO ADEMPIMENTI ENTRO TERMINI PERENTORI.

DOVRA' ESSERE VOSTRA CURA CONSEGNARE LE FATTURE INTRA-UE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

“STRALCIO” DETERMINAZIONE ORARI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL COMUNE DI VENEZIA

articolo 1

ORARIO MASSIMO DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, sono fissati, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29/2007, come segue:

a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;

b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;

c) tra le ore 15 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22 per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle sale da gioco osservano l'orario della sala da gioco cui sono annessi e comunque nella fascia oraria tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo nei giorni festivi e tra le ore 10 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo nei giorni feriali.

3. Non potranno essere autorizzate proroghe dell'orario fino alle ore 04,00 per esercizi ad aperture anche notturna di cui al comma 1 lett. a) e b).

articolo 4

ORARI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato, così come definita dall'art. 13 comma 1 della L.R. n. 29/2007, è fissata tra le ore 8 antimeridiane e le ore 22 postmeridiane.

2. L'attività di vendita effettuata mediante il solo utilizzo di apparecchi automatici, qualora la superficie del locale adibita al settore alimentare non sia inferiore al 60%, è soggetta alla disciplina in materia di orario massimo di apertura di cui al precedente comma 1.

3. La disciplina in materia di orari in cui al comma 1 si applica altresì alle attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato, per le quali la comunicazione di inizio attività sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, per le quali l'attività in questione sia attualmente in corso.

articolo 5

CHIUSURA SETTIMANALE

1. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede. **L'inosservanza della chiusura settimanale eventualmente prescelta dall'esercente e comunicata al Comune non comporta l'applicazione di sanzioni.**

articolo 7
DIVIETI DI VENDITA ANCHE PER ASPORTO E DI CONSUMO
BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

1. E' fatto divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 24,00 e sino all'orario di chiusura del locale e comunque sino alle ore 06,00, per tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, gli esercizi di commercio al minuto in area privata e su area pubblica e gli artigiani.

2. Il divieto non si applica agli esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29/2007 e dell'art. 19 del D.Lgs.n. 114/98.

3. Per il consumo sul posto negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) della presente ordinanza, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche si applica dalle ore 03,00 alle ore 06,00.

Lo stesso divieto si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in caso di protrazione dell'orario massimo di chiusura di cui al precedente art. 6.

Tale divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

articolo 8
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazione al Comune gli esercenti che – **già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano i medesimi orari già comunicati in conformità alla previgente normativa e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.**

2. Non sono tenuti altresì a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – **già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano il medesimo giorno di chiusura facoltativo già comunicato in conformità alla previgente normativa.**

articolo 9
SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
ALESSANDRO SCANTAMBURLO

Contatti:

Centralino: 041 920304 926645

Fax: 041 930260

e-mail: info@ascommarghera.com

Orario uffici:

dal lunedì al mercoledì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00

giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00

pomeriggio chiuso